

OGGETTO: **REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE 2020**
LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI

Circa le votazioni per il referendum costituzionale e per le elezioni - in provincia di Ravenna, quelle Amministrative a Faenza - che si terranno domenica 20 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 21 settembre 2020 (dalle ore 07:00 alle ore 15:00), si ritiene utile riepilogare la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle relative operazioni.

Ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 – interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992 –, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto, per i giorni occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che parteciperà alle operazioni elettorali – da sabato 19 (per l'allestimento del seggio) a lunedì 21 settembre – beneficerà, qualora il suo orario settimanale di lavoro sia articolato da lunedì a venerdì:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal lavoratore.

Il dipendente deve anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata al seggio e successivamente esibirne la copia firmata dal suo Presidente, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

La giurisprudenza di merito - giova evidenziarlo - ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'estensione del **beneficio concesso** debba essere necessariamente il giorno e pertanto **non possa frazionarsi (a mezze giornate o a ore) il periodo da considerarsi rilevante ai fini della sua concessione**: principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29 marzo 1999 e della Pretura di Torino 2 settembre 1994).